



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

I.I.S. LICEO ARTISTICO STATALE "SAN LEUCIO" (CE)

Via P. Tenga, 116 - 81100 - CASERTA

Distr. Scol. n. 12 - Cod. I.I.S. CEIS042009 - Cod. Fisc. 93098380616

Tel. 0823304 917 - Fax 0823361565 - Tel./Fax Presidenza 0823362304

e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it

LICEO ARTISTICO STATALE "SAN LEUCIO" - Cod. Istituto CESD042016

LICEO ARTISTICO CORSO PER ADULTI - Cod. Istituto CESD04250E

Sede Succursale - Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain - 81100 - CASERTA - Tel. 0823326095

Sito web: <https://isasanleucio.edu.it/>



Al RLS, prof. Michele CICALA

Alle/Ai docenti

Alla D.S.G.A.

Ai collaboratori scolastici

del Liceo Artistico "San Leucio"

CASERTA

Al Sito web: <https://isasanleucio.edu.it/>

Agli Atti

La PUBBLICAZIONE Sul SITO della PRESENTE ha VALORE di NOTIFICA a TUTTI i DESTINATARI

OGGETTO: VIGILANZA studentesse e studenti - a.s. 2023.2024

L'art. 27 ultimo co. del CCNL Scuola 2006/09 e il codice civile sottolineano come la sorveglianza sui discenti imposta sia ai docenti che al personale A.T.A. rappresenti uno dei più importanti obblighi di servizio.

Infatti, affermano che:

1. è dovere primario di tutto il personale della scuola, la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni; si devono organizzare i tempi scolastici in modo da assicurare un ambiente privo di elementi che possono comportare pericolo di alcun genere (ex artt. 2047-2048 c.c. e ex artt. 2043-2055 c.c.);
2. "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" (art. 29, c. 5 del C.C.N.L. 2006/09);
3. il collaboratore scolastico "... è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza [...]" Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 2006/09).

Nello specifico le/i DOCENTI sono tenute/i a:

- a) essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- b) non abbandonare per alcun motivo l'aula, lasciando gli alunni soli; in caso di necessità affidarli temporaneamente alla vigilanza del collaboratore scolastico;

- c) prevenire ed intervenire in ogni situazione che possa essere di pericolo per le studentesse e gli studenti (come ad esempio, l'uso di attrezzature scolastiche e di laboratorio sono vietate agli alunni perché oggettivamente rischiose);
- d) accogliere gli alunni che entrano in ritardo, segnalando in vicepresidenza i ritardi (se abituali) e quelli ripetutamente non giustificati.

In particolare la/il docente di scienze motorie controllerà le alunne e gli alunni durante gli spostamenti nel seguente modo:

- vigilerà il percorso aula-palestra, per evitare il verificarsi di rischi o danni;
- in palestra, durante le attività motorie, l'insegnante avrà premura di evitare che i discenti usino attrezzi pericolosi;
- l'utilizzo degli attrezzi ginnici dovrà avvenire sotto la sua stretta vigilanza;
- si preoccuperà di far indossare agli alunni un abbigliamento idoneo (scarpette, tuta, ginocchiere, ...);
- le attività dovranno terminare in tempo utile, per consentire agli alunni un rientro prudente e rispettoso dei tempi attesi;
- per il rientro in aula saranno adottate le stesse modalità previste per l'uscita.

Nello specifico i COLLABORATORI SCOLASTICI sono tenuti ad effettuare sorveglianza attiva:

- a) all'apertura dei cancelli prima dell'inizio delle lezioni, nel momento dell'entrata degli alunni;
- b) durante la ricreazione e durante il cambio dell'ora per evitare che gli alunni possano uscire dal cancello; per siffatto motivo, è obbligatorio controllare che i cancelli rimangano sempre chiusi;
- c) durante le lezioni, quando gli alunni usufruiscono dei servizi igienici o sostano nei corridoi;
- d) in qualsiasi momento in cui gli alunni siano privi del controllo degli insegnanti e ad intervenire per evitare ogni situazione di pericolo;
- e) sul piano di loro competenza;
- f) quando constatano l'assenza di insegnanti, che sono tenuti a comunicare in vicepresidenza affinché siano presi i necessari provvedimenti, sono obbligati a rimanere in aula con compiti di sorveglianza per non più di 15 minuti; in caso contrario, gli alunni dovranno essere affidati ad uno o più docenti in servizio.

Pertanto, da quanto detto si evince che la responsabilità di VIGILANZA della scuola inizia quando la mattina l'allievo/a varca la soglia dell'edificio scolastico e termina con l'uscita dall'edificio stesso alla fine delle lezioni. Al termine delle attività didattiche gli alunni si avviano ordinatamente all'uscita.

Gli artt. 2047 e 2048 c.c. disciplinano l'inosservanza dei predetti obblighi. Fatti riconducibili ad omissione di vigilanza potrebbero essere inquadrati nel reato di **lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.) o **in quello di abbandono di minore o incapace** (art. 591 c.p.).

Tutti gli operatori scolastici, quindi, hanno il dovere giuridico, oltre che morale, di garantire la vigilanza attenta e continua delle studentesse e degli studenti per tutta la durata di affidamento. In questo modo con serenità di giudizio la scuola è difesa da eventuali e/o possibili mancanze nate a volte da superficialità e approssimazioni anziché da vere e proprie inottemperanze.

F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.^{ssa} prof.^{ssa} Immacolata NESPOLI)